



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA SCRITTA
N. 80 del 3 aprile 2024**

PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA

PALAZZI

***GARANZIE SULLA GESTIONE E CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI
SANITARIE PRESSO LA CASA DI CURA KAROL WOJTYLA HOSPITAL***



Cons. Edy Palazzi

Consiglio regionale del Lazio INTERROGAZIONE SCRITTA N. 80 del 3 aprile 2024

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

Cons. Antonio Aurigemma

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Garanzie sulla gestione e continuità delle prestazioni sanitarie presso la Casa di cura Karol Wojtyla Hospital

Premesso che

la società Promedica 88 S.r.l. ha in essere un contratto di affitto di ramo d'azienda con la Fenig S.r.l. ai sensi del quale gestisce la Casa di cura Karol Wojtyla Hospital S.r.l. dal 2 gennaio 2018;

La Fenig S.r.l., società versava in stato di crisi e per questo motivo dovette intraprendere una serie di iniziative per tentare il risanamento;

la Fenig S.r.l., inoltre, veniva condannata con sentenza n.1454 del 2010, confermata con sentenza n.182 nel 2013 dalla sezione Giurisdizionale d'Appello, al pagamento di oltre 10 milioni di euro in favore della Regione Lazio;

la Regione Lazio volturava il titolo di autorizzazione di attività sanitaria e di accreditamento istituzionale per la Casa di cura Karol Wojtyla Hospital dalla Fenig S.r.l., alla Società Promedica 88 S.r.l., a condizione che venisse omologato il piano di ristrutturazione del debito della Fenig S.r.l. a garanzia del recupero del credito da parte della Regione Lazio da danno erariale, nel frattempo quasi raddoppiato poiché tutte le richieste di pagamento spontaneo erano rimaste inevase;

altresì, detto contratto, di durata annuale rinnovabile automaticamente sino all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti della Fenig S.r.l., prevede a conclusione del periodo di affitto di ramo d'azienda a valle della definitività dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti della Fenig S.r.l., con l'obbligo automatico per la Promedica 88 S.r.l. di acquistare il ramo d'azienda stesso,

divenendone titolare e non più affittuaria. A valle dell'omologazione, infatti, la Fenig S.r.l. si era impegnata a cedere il ramo d'Azienda costituito dalla Casa di Cura in oggetto alla Promedica 88 S.r.l.

su questo presupposto la Regione Lazio ha autorizzato la voltura da Fenig S.r.l. a Promedica 88 S.r.l. delle autorizzazioni e degli accreditamenti. La Promedica 88 S.r.l., inoltre si è fatta carico, nel periodo di validità del contratto di affitto di ramo d'azienda, di corrispondere alla Regione Lazio la rata mensile di rimborso dovuta da Fenig S.r.l. per sentenza della Corte dei Conti, oltre al rimborso di eventuali cartelle inappropriate di Fenig S.r.l., impegno puntualmente adempiuto da Promedica 88 S.r.l..

ad oggi, la Fenig S.r.l., invece di presentare i suddetti piani di ristrutturazione, ha presentato una proposta di concordato preventivo in continuità che è stata ammessa dal Tribunale di Roma e che il suo rappresentante legale ha altresì comunicato la risoluzione del contratto con la Promedica 88 S.r.l. per intervenuta disdetta e ha conseguentemente richiesto la voltura del titolo di autorizzazione all'esercizio e dell'accredito istituzionale in suo favore, in qualità di proprietaria del ramo di azienda di detta struttura sanitaria.

Rilevato che

sotto il profilo dell'operatività e quindi del futuro adempimento della proposta di concordato preventivo presentata dalla Fenig S.r.l., si riscontrano diverse sostanziali criticità:

- la Fenig S.r.l, nelle more, è stata venduta alla società HD Hospital Device S.r.l., il cui titolare effettivo è proprietario anche di una sanitaria, Ditta MAS S.p.a. Su tali società e il loro titolare effettivo sono in corso opportuni approfondimenti da parte della Procura della Repubblica per vicende legate a pratiche diffuse di malasanità.

- la Fenig S.r.l. fonda la propria proposta di concordato sulla base principalmente:

A. dei flussi di cassa "extra" generati dalla normale gestione ordinaria diretta della Casa di cura Karol Wojtyla Hospital, ma la Casa di cura stessa alla luce degli incrementi dei costi della gestione legati agli aumenti del CCNL ARIS AIOP, degli applicativi necessari a gestire il debito informativo nei confronti della Regione e più in generale dei costi legati all'energia e al gas, difficilmente la Casa di Cura medesima potrà generare flussi di cassa "extra" a beneficio del pagamento di tutti i debiti pregressi accumulati dalla Fenig S.r.l.

B. del flusso di cassa derivante dalla vendita degli immobili di proprietà delle società controllate, il cui reale valore rimane tutto da verificare;

C. dalla mera promessa del socio HD Hospital Device S.r.l. di versare quanto necessario per differenza;

D. del mancato riconoscimento del debito della Fenig S.r.l. nei confronti della Promedica 88 S.r.l. per tutti gli investimenti e le migliorie apportate dal 2018 ad oggi sulla Casa di cura Karol Wojtyla Hospital (ivi compreso l'acquisto del ramo d'azienda acuti dalla Siligato S.r.l. con ulteriori 11 letti accreditati per ortopedia e traumatologia) nonché del debito nei confronti degli ex dipendenti per TFR non versato all'epoca dalla Fenig S.r.l. ai fondi complementari;

se il piano di concordato preventivo della Fenig S.r.l., nonostante tutti i profili di criticità evidenziati dalla Promedica 88 S.r.l., venisse omologato, la Fenig S.r.l. dovrebbe tornare in possesso della gestione diretta della Casa di cura Karol Wojtyla Hospital e dovrebbe pagare direttamente, tramite la garanzia del socio unico HD Hospital Device S.r.l., anche il debito dalla stessa maturato nei confronti della Regione Lazio (attualmente riscosso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione), per condanna della Corte dei Conti;

Atteso che

l'autorizzazione alla predetta voltura dell'accredimento non è assolutamente certa e anziché vi sono fondati motivi per escluderla: infatti non sembrerebbe essere stato acquisito alcun assenso preventivo da parte della Regione, ma piuttosto, vi è una specifica comunicazione di quest'ultima nella quale la Società debitrice è stata espressamente invitata a “voler rivalutare le proprie azioni, in considerazione dell'assoluta impossibilità di poter accogliere un'istanza di voltura in favore di un soggetto privo di garanzie di solidità finanziaria”;

inoltre, per poter giovare della voltura dell'accredimento a proprio favore, la Fenig S.r.l. dovrebbe constare dei “requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi” all'uopo necessari, la sussistenza dei quali, nella specie (ed anche alla stregua di quanto appositamente segnalato dalla Regione Lazio, nella missiva anzidetta) pare possa prudenzialmente escludersi

Tenuto conto che

non è garantito che la Fenig S.r.l. sia ritenuta in possesso dei requisiti di onorabilità necessari alla voltura, in considerazione (a) dell'entità deflagrante della debitoria fiscale da essa precedentemente accumulata; (b) delle condanne erariali inferte nei propri confronti – per illeciti penali compiuti nella gestione dei rimborsi; (c) degli altri gravi comportamenti a sé riferibili, ed in particolare alle decine di richieste di risarcimento danni formulate dai pazienti per comportamenti negligenti posti in essere dalla Fenig S.r.l. durante la gestione della struttura; (d) delle ostilità a qualunque potenziale voltura già rappresentate da parte delle rappresentanze sindacali aziendali;

non è parimenti accertato che la Società sia ritenuta titolare dei requisiti tecnici, organizzativi e strutturali all'uopo necessari, considerato che la stessa, come precedentemente detto, durante la

propria gestione ha dimostrato sotto vari aspetti la propria inidoneità allo scopo ed il nuovo socio di riferimento è privo di qualsiasi esperienza nel settore della gestione delle cliniche private;

la voltura dell'attuale accreditamento in favore della Promedica 88 S.r.l. era stata dichiaratamente concessa sulla base della previsione dell'acquisto della clinica da parte della stessa e dunque della continuità della gestione da parte di un soggetto riferibile al Gruppo Impresa Medica (VillaBenedettaGroup);

il Piano di concordato si pone in contrapposizione con l'ipotesi presa in esame dalla Regione al momento dell'accreditamento, comportando il venir meno delle componenti essenziali al relativo funzionamento apportate dalla Promedica 88 S.r.l. durante la propria gestione;

la Regione, come riportato nella nota in precedenza menzionata, già a conoscenza degli ingenti investimenti che sarebbero occorsi per garantire la continuità della struttura e i livelli di servizio necessari alla voltura dell'accreditamento, ha chiarito come sia stata essenziale la valutazione dell'impegno all'acquisto da parte della Promedica 88 S.r.l., proprio perché nella situazione riscontrata – di vetustà e inadeguatezza dell'azienda ad essa consegnata – il mero contratto di affitto non avrebbe tutelato gli interessi pubblici perseguiti;

Si interroga

La Giunta Regionale e gli Assessorati competenti per sapere:

quali azioni intenda intraprendere per garantire la continuità e la correttezza delle prestazioni sanitarie erogate all'interno delle strutture della Casa di cura Karol Wojtyla Hospital S.r.l., ovvero il pieno recupero del credito vantato nei confronti della Fenig S.r.l. a titolo di danno erariale comprese le somme dalla medesima indebitamente percepite, nonché la salvaguardia degli interessi dei lavoratori e dei posti di lavoro.

Roma, 02/04/2024

Cons. Edy Palazzi

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi
Data: 03/04/2024 09:57:00